

**GEN. I. S. S.r.l.**

*Insurance Broker*

## **Modalità di adesione**

**Per ottenere la garanzia, l'Associato fornirà il modulo di adesione alla presente convenzione firmato ed accompagnato dai seguenti documenti :**

- **C.C.I.A.A. aggiornato**
- **Documento identità amministratore**
- **Copia del documento autorizzativo della Provincia**
- **Libretto di circolazione dei singoli veicoli**
- **Certificato di proprietà dei veicoli non appena presente**

**La compagnia s'impegna a praticare per le polizze richieste le condizioni di polizza e di premio come da prospetto allegato:**

### **CONVENZIONE CONFARCA / UNIPOL-AURORA**

#### **1) Oggetto dell'Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata, entro i limiti stabiliti dal contratto, per gli infortuni che gli Assicurati possano soffrire alla guida del veicolo a motore indicato nella scheda di polizza; ovvero, quali conducenti, vi salgano, ne discendano o si prestino ad operazioni (es. riparazioni) attorno ad esso. La garanzia è operante esclusivamente durante l'attività di istruzione alla pratica della guida e prove d'esame, per il conseguimento dei titoli di abilitazione.

**Somme assicurate** : € 50.000,00 Morte  
€ 50.000,00 Invalidità permanente

#### **2) Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni**

Ad integrazione delle norme di cui all'art.1.9, si intendono altresì esclusi:

- gli Infortuni conseguenti a delitti dolosi dell'Assicurato, restando coperti da garanzia gli Infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- gli Infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- gli Infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici

dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);  
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

L'Assicurazione non opera:

- per le persone che guidano il veicolo arbitrariamente, così pure per quelle aventi più di 70 anni di età.

### **3) Caso di morte**

Ad integrazione delle norme di cui all'art.4.4 – Liquidazione ai beneficiari per la morte dell'Assicurato – la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato non oltre il quarto grado di parentela, in parti uguali.

### **4) Franchigia per invalidità permanente**

La liquidazione degli Infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:

a) non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al tre per cento della totale.

Se l'Invalidità Permanente supera il tre per cento della totale ma non il venticinque per cento, viene corrisposto il risarcimento solo per la parte eccedente il tre per cento.

Se invece l'Invalidità Permanente accertata, risulti di grado superiore al venticinque per cento della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di franchigie.

b) limitatamente agli Infortuni occorsi al conducente di motocicli, ciclomotori, non si fa luogo a indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% dell'Invalidità Permanente totale; se invece essa risulti superiore al 5% dell'invalidità permanente totale, l'indennità viene corrisposta soltanto per la parte eccedente.

### **5) Rinuncia alla rivalsa**

La Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato o degli aventi diritto a ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della Polizza.

### **6) Sostituzione del veicolo**

Il Contraente è tenuto a notificare l'alienazione del veicolo e la sua sostituzione con altro, indicandone le caratteristiche.

La mancata notificazione invalida, per il nuovo veicolo, l'Assicurazione: questa rimane tuttavia operante, solo e limitatamente se risulti al Pubblico Registro Automobilistico, che il veicolo sia stato acquistato e quello precedente, venduto almeno un giorno prima dell'eventuale Infortunio. Se al momento dell'infortunio, invece, risultassero acquistati più di un veicolo, rispetto a quello alienato, ovvero i veicoli fossero in eccedenza a quelli indicati in polizza, per questi l'assicurazione resta comunque invalidata.

### **7) Vendita del veicolo senza sostituzione**

Se il Contraente aliena il veicolo senza sostituirlo con un altro, egli può proporre alla Compagnia che l'Assicurazione venga trasferita all'acquirente. La garanzia assicurativa è sospesa dal momento dell'alienazione del veicolo finché il trasferimento risulti da un'appendice alla Polizza regolarmente perfezionata.

#### **8) Assicurazione per l' infortunio del quale sia civilmente responsabile il Contraente**

Ad integrazione della condizione particolare F), che si intende espressamente richiamata, la Società, fermi tutti i termini in essa previsti, risponde fino ad un massimo di € 1.000.000,00 per tutte le maggiori pretese, a titolo di responsabilità civile, avanzate nei confronti del Contraente, nel periodo assicurativo.

Il Contraente deve informare prontamente la Compagnia delle pretese per responsabilità civile avanzate da un Assicurato o dai suoi aventi diritto in relazione a un Infortunio liquidabile ai sensi di Polizza, e trasmettere al più tardi entro tre giorni dal ricevimento tutti gli altri documenti, domande e richieste giudiziali e stragiudiziali, relativi all'Infortunio stesso, come pure fornire tutti i chiarimenti utili a facilitare ogni ricerca. La Compagnia, a cui sono conferiti dal Contraente i più ampi poteri per la trattazione e liquidazione diretta del Sinistro, assume e dirige la causa a nome del Contraente, nel caso di azione civile, per mezzo dei legali da essa scelti. Nel caso di un procedimento penale, la Compagnia si riserva la facoltà di assumere e dirigere la difesa dell'imputato.

Salvo che sia formalmente autorizzato dalla Compagnia, il Contraente deve astenersi da qualsiasi riconoscimento anche parziale della propria responsabilità civile o dell'ammontare dei danni, come pure da qualsiasi transazione.

#### **9) Condizioni operative e premi annui comprensivi di imposte**

##### **PREMI IN CONVENZIONE**

Combinazione	n. 1	targa assicurata	€ 120
Combinazione	2	targhe assicurate	€ 200
Combinazione	3	targhe assicurate	€ 250
Combinazione	4	targhe assicurate	€ 320
Combinazione	5	targhe assicurate	€ 390
Combinazione	6	targhe assicurate	€ 450
Combinazione	7	targhe assicurate	€ 520
Combinazione	8	targhe assicurate	€ 580
Combinazione	9	targhe assicurate	€ 640

Combinazione            10        targhe assicurate        € 700

Per ogni targa oltre le 10 compete un premio di € 70 per targa .

In caso di riduzione del numero di targhe nel periodo assicurato, non si farà luogo a rimborso del premio pagato e non goduto. In caso di inserimento di ulteriori veicoli in corso di polizza, è dovuto un rateo in ragione dei giorni di copertura/360, sulla base del premio di combinazione (riferito a singola targa), determinatosi dall'inserimento dei nuovi veicoli , con un minimo di € 20,00

I mezzi dovranno essere di proprietà dell' autoscuola o del consorzio e la contraenza dovrà essere della autoscuola o del consorzio medesimo.

Si precisa che:

- 1) Per veicoli si intende qualsiasi veicolo utilizzato per l'attività di istruzione (camion , automobile, motocicletta ciclomotore ecc) purché destinati per configurazione e proprietà all'attività del Contraente
- 2) Per titolo di idoneità alla guida s'intende qualsiasi titolo che autorizza alla guida con tutte le prescrizioni previste dalla legge (es. la presenza dell'istruttore al fianco)